Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio per quanto riguarda alcune norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, nonché l'accesso ai documenti di detto Osservatorio

(2002/C 331 E/14)

COM(2002) 406 def. — 2002/0175(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 17 luglio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno armonizzare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che istituisce un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze [1], con il regolamento (CE, Euratom) n. . . . del Consiglio del . . . recante il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 185.

(2) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione [2].

(3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.

(4) È necessario quindi includere nel regolamento (CEE) n. 302/93 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.

(5) È utile chiarire le norme relative alle condizioni e procedure applicabili relative a una conferma del direttore nelle sue funzioni e armonizzare le norme concernenti tutti gli organismi comunitari per i quali è possibile una nuova nomina.

(6) Il regolamento (CEE) n. 302/93 deve essere modificato di conseguenza.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 302/93 è modificato come segue:

1) All'articolo 6 è aggiunto un nuovo articolo 6 bis:

«*Articolo 6 bis*

Accesso ai documenti

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) si applica ai documenti in possesso dell'Osservatorio.

Il consiglio di amministrazione adotta le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.»

2) All'articolo 8, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività dell'Osservatorio e la comunica, al più tardi il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.»

3) All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«A capo del Centro è posto un direttore nominato dal consiglio d'amministrazione su proposta della Commissione, per un periodo di cinque anni, che, su proposta della Commissione, può essere prorogato per un solo periodo non superiore a cinque anni.»

All'articolo 9, paragrafo 1, il quarto trattino è sostituito dal testo seguente:

«— preparazione del progetto di stato delle entrate e delle spese ed esecuzione del bilancio dell'Osservatorio».

4) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 11*

Bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Osservatorio formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio di bilancio, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte al suo bilancio di funzionamento.

[1] GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2220/2000 (GU L 253 del 7.10.2000, pag. 1).

[2] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

2. Il bilancio è in pareggio in entrate e spese.

3. Le entrate dell'Osservatorio comprendono, a prescindere da altre risorse, un contributo della Comunità iscritto su una specifica linea del bilancio generale delle Comunità europee (sezione "Commissione"), i pagamenti ricevuti come corrispettivo di servizi resi e gli eventuali contributi finanziari delle organizzazioni o enti e dei paesi terzi di cui rispettivamente agli articoli 12 e 13.

4. Le spese dell'Osservatorio comprendono in particolare:

a) le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese d'esercizio

b) le spese di sostegno alle reti d'informazione nazionali che formano parte della Reitox e le spese relative ai contratti con i centri specializzati.

5. Ogni anno, entro il 15 febbraio, il consiglio di amministrazione adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Osservatorio per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e dal programma di lavoro dell'Osservatorio, alla Commissione entro il 31 marzo.

La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità.

6. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili a titolo della sovvenzione destinata all'Osservatorio.

7. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Osservatorio.

8. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio definitivo dell'Osservatorio, prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario, adeguandolo se necessario alla sovvenzione comunitaria e alle altre risorse dell'Osservatorio.

9. Il direttore cura l'esecuzione del bilancio.

10. Il revisore interno della Commissione esercita nei riguardi dell'Osservatorio le stesse funzioni che gli sono attribuite nei riguardi dei servizi della Commissione.

11. Al più tardi il 1º marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile dell'Osservatorio comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. . . . del Consiglio (*) (qui di seguito: "il regolamento finanziario generale").

12. Al più tardi il 31 marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Osservatorio, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

13. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Osservatorio, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'Osservatorio, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

14. Il consiglio d'amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Osservatorio.

15. Al più tardi il 1º luglio successivo all'esercizio chiuso, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

16. I conti definitivi vengono pubblicati.

17. Al più tardi il 30 settembre, il direttore dell'Osservatorio invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

18. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore, entro il 30 aprile dell'anno n+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

19. Il regolamento finanziario applicabile all'Osservatorio è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro adottato dalla Commissione in applicazione dell'articolo 185 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Osservatorio e previo accordo della Commissione.

(*) GU L . . .»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.